# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 — Roma — Lunedì, 13 agosto — Numero 191

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

**Inserzioni**

Atti giudiziari . . . . . . . . . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . . . . . . . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35*
*Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.*

### SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

**Leggi e decreti.**



# PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

*Il numero 1221 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Possono essere autorizzati a fregiarsi del distintivo di onore per i mutilati, istituito con Nostro decreto 21 maggio 1916, n. 640, anche coloro che riportarono una grave imperfezione durante le precedenti campagne di indipendenza e unità d'Italia e in qualsiasi altra campagna di guerra ufficialmente riconosciuta.

Tutte le disposizioni, anche di carattere esecutivo, emanate in occasione della presente Nostra determinazione sono da ritenersi estese alle nuove concessioni di cui nel presente decreto.

Art. 2.

Il distintivo per coloro che ne hanno acquistato diritto per imperfezioni riportate nelle precedenti campagne sarà identico a quello istituito per la guerra attuale; ma nel suo mezzo porterà la generica dicitura « mutilato in guerra ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato dal Gran quartiere generale, addì 24 luglio 1917.

VITTORIO EMANUELE.

GIARDINO — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

*Il numero 1209 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 52 del testo unico delle leggi sulla leva di mare approvato con R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860 (serie 3ª);

**Visto il R. decreto in data 6 settembre 1914, numero 1005;**

**Udito il Consiglio superiore di marina;**

**Sulla proposta del ministro della marina;**

**Abbiamo decretato e decretiamo:**

**Art. 1.**

**È approvato l'unito elenco delle infermità e imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare nella Regia marina, firmato, d'ordine Nostro, dal ministro della marina.**

**Art. 2.**

**Il R. decreto 6 settembre 1914, n. 1005, e tutte le disposizioni contrarie al presente decreto sono abrogati.**

**Art. 3.**

**Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.**

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**Dato a Roma, addì 29 luglio 1917.**

**TOMASO DI SAVOIA.**

DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

## ELENCO delle infermità ed imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare nella R. marina.

### PARTE I.

### Imperfezioni e malattie costituzionali, o che possono avere sede nei vari tessuti e sistemi anatomici.

Art. 1.

La debolezza di costituzione che presenti nettamente i caratteri di deficienza organica, riassunti nelle avvertenze.

Tale imperfezione però sarà causa di rivedibilità per due anni, quando si giudichi che possa scomparire col tempo. (Art. 53 del testo unico delle leggi sulla leva marittima).

In entrambi i casi, sempre dopo osservazione in un ospedale militare. (Vedi avvertenze speciali).

Art. 2.

La statura inferiore a m. 1,50, dopo la rivedibilità di due anni. (Vedi avvertenze speciali).

Art. 3.

La deficienza dello sviluppo toracico, quando - con statura superiore a m. 1,60 - la perimetria sia inferiore a cm. 77, e, dopo il periodo della rivedibilità, se non raggiunga i cm. 80.

Per le stature da m. 1,50 a m. 1,60, quando la perimetria sia inferiore a cm. 75 e, dopo il periodo della rivedibilità, se non raggiunga i cm. 78. (Vedi avvertenze speciali).

Art. 4.

L'obesità di grado tale che diminuisca notevolmente l'agilità a la prestanza del soggetto, specialmente quando sia associata a statura bassa, ed influisca sulla resistenza cardiaca. (Da accertarsi in ospedale militare).

Art 5.

La scrofola e tutte le affezioni tubercolari, bene caratterizzate ed accertate nel militare, dopo il periodo della rivedibilità nell'inscritto. La rivedibilità sarà applicata quando non esistano note gravi e certe, o si ritenga, con fondato giudizio, che le riscontrate affezioni siano sanabili col tempo, e, in ogni caso, non si tratti di tubercolosi aperta.

Tali accertamenti dovranno essere fatti in un ospedale militare quando sia esclusa la possibilità di contagio. (Vedi avvertenze speciali).

Art. 6.

La oligoemia ed il deperimento organico pronunziati e persistenti o le cachessie (malarica, sifilitica, strumipriva, splenica, ecc.), reliquati di gravi malattie, accertate in un ospedale militare.

Art. 7.

Il diabete zuccherino e le altre alterazioni del ricambio organico, gravi e permanenti, accertati in un ospedale militare e dopo infruttuosa cura nel militare.

Art. 8.

La pellagra a grado avanzato. Nei casi dubbi, quando la malattia persista oltre il periodo della rivedibilità e sia stata accertata in un ospedale militare.

Art. 9.

L'elefantiasi bene caratterizzata.

La sclerodermia generalizzata, o anche quella limitata che ingeneri impedimento a funzioni necessarie al servizio militare, se persistente oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 10.

Tutte le dermatosi parassitarie o non, croniche, estese, deturpanti, le quali per la loro natura siano di lunga ed incerta cura, o facili a recidivare, quando siano state accertate in un ospedale militare.

Le altre dermatosi di carattere comune, dopo osservazione in un ospedale e dopo infruttuosa cura nell'inscritto e nel militare. (Vedi avvertenze speciali).

Art. 11.

Le ulceri croniche, le fistole ed i seni fistolosi di qualche importanza, persistenti oltre il periodo di rivedibilità, dopo osservazione in un ospedale militare e dopo infruttuosa cura nello inscritto. (Pei militari, massime sutt'ufficiali e ufficiali, vedi avvertenze speciali).

Art. 12.

Le cicatrici estese e aderenti del capo, quando siano d'impedimento all'uso del copricapo militare e quelle della faccia quando costituiscano una notevole deformità.

Quelle delle altre parti del corpo, che non permettano il completo e facile uso dell'uniforme e del corredo militare, o impediscano la libertà dei movimenti, oppure disturbino le funzioni di organi importanti e siano facili ad esulcerarsi.

Art. 13.

I tumori d'indole maligna o inguaribile e quelli che, per volume, numero o sede, costituiscono una vistosa deformità, o un manifesto impedimento alla funzionalità di un organo, alla libertà dei movimenti e all'uso dei vestimenti e del corredo militare.

Art. 14.

L'ernia muscolare e le rotture dei muscoli e dei tendini mal riunite, quando con l'alterata funzione muscolare ne resti notevolmente disturbato un importante movimento.

Le contratture organiche, le retrazioni, le aderenze muscolari, tendinee od aponevrotiche, accertate in un ospedale militare e non suscettibili di miglioramento, quando notevolmente disturbino le funzioni delle parti ove hanno sede, o producano una visibile deformità.

Art. 15.

La carie e la necrosi estesa, accertate in un ospededale militare.

Tutte le alterazioni delle ossa, che disturbino la funzione di un organo, o costituiscano una cospicua asimmetria, o impediscano il libero esercizio di un arto, o l'uso dei vestimenti militari e delle armi.

Art. 16.

L'artrite deformante, i corpi mobili articolari, l'anchilosi, quando abbiano sede in una delle articolazioni principali degli arti, o in una delle temporo-mascellari o vertebrali; quando interessino contemporaneamente parecchie articolazioni, benchè meno importanti, o anche una sola, ma siano d'impedimento al maneggio delle armi ai servizi marinareschi, o alle marcie.

Art. 17.

L'idrartro e la rigidità articolare, quando siano di antica data, persistano oltre il periodo della rivedibilità ed abbiano sede in una delle principali articolazioni, ovvero contemporaneamente in parecchie delle meno importanti. (Vedi avvertenze generali, *d*).

Art. 18.

Le lussazioni antiche mal ridotte, o facili a riprodursi, in una delle principali articolazioni.

Art. 19.

Gli aneurismi, dopo essere stati accertati in un ospedale militare.

Art. 20.

Le varici, se per estensione, volume e sede disturbino manifestamente la libertà dei movimenti, o l'uso delle vestimenta, o delle calzature militari. (Vedi avvertenze speciali).

Art. 21.

Il cretinismo e l'idiotismo, evidenti e legalmente comprovati.

Art. 22.

L'ottusità della mente (imbecillità, stupidità, ecc.) a grado tale da non permettere un utile servizio, dopo accertamento in un ospedale militare.

Sarà anche causa di riforma, dopo accertamento in un ospedale militare, tanto per il militare, quanto per l'inscritto, la insufficienza psichica, che dia fondatamente ragione di presumere che l'individuo possa non trovarsi sempre nella piena conoscenza dei suoi atti.

Art. 23.

Le alienazioni mentali, debitamente accertate, e, se ritenute guarite, quando l'inscritto o il militare siano stati per esse ricoverati e curati in un manicomio, o a seguito di rigorose indagini sulla tara famigliare. (Vedi avvertenze generali, *i*).

Art. 24.

L'epilessia nelle sue varie forme e gradazioni, rigorosamente accertata in un ospedale militare. (Vedi avvertenze generali, *i*).

Art. 25.

La nevrastenia costituzionale o sintomatica, e le altre nevrosi accertate in un ospedale militare, quando presentino manifestazioni gravi, o persistenti, o ripetentisi; nell'inscritto, oltre il periodo di rivedibilità. (Vedi avvertenze generali, *i* e *j*).

Art. 26.

Le nevriti gravi, persistenti e bene accertate per manifesti segni di materiali alterazioni locali; nell'inscritto, oltre il periodo della rivedibilità.

Le paralisi periferiche, anche parziali ma permanenti che compromettano la funzione di muscoli o gruppi muscolari in grado e misura tale da essere incompatibili con le esigenze del servizio militare, accertate in un ospedale militare; nell'inscritto, persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 27.

Tutte le malattie organiche dell'encefalo e del midollo spinale ben comprovate, in seguito ad osservazione in un ospedale militare.

Art. 28.

Le distrofie muscolari progressive, la miotonia congenita (malattia di Thomsen), accertate in un ospedale militare.

PARTE II.

## Imperfezioni e malattie delle singole regioni.

Art. 29.

L'alopecia permanente, con mancanza della massima parte dei capelli.

Art. 30.

La conformazione irregolare della testa, quando costituisca notevole deformità e sia d'impedimento all'uso del copricapo militare.

Art. 31.

La mancanza di una porzione delle ossa del cranio a tutto spessore, od anche della sola lamina esterna, se tale imperfezione impedisca l'uso del copricapo militare.

Le notevoli depressioni delle ossa stesse, quando sia stato accertato che producano gravi e permanenti disturbi funzionali.

Art. 32.

Le larghe macchie e le produzioni organiche permanenti e deturpanti notevolmente la faccia.

Art. 33.

La blefatoptosi persistente oltre il periodo della rivedibilità ed accertata in un ospedale militare, quando impedisca o disturbi notevolmente la funzione visiva dell'occhio affetto.

Art. 34.

Il lagottalmo (permanente divaricamento delle palpebre) per antica e insanabile paralisi facciale;

Il coloboma (divisione di una palpebra a tutta spessezza);

L'ettropio (rovesciamento della palpebra all'infuori);

L'entropio (ripiegamento della palpebra all'interno);

La trichiasi (viziosa direzione delle ciglia verso il bulbo oculare);

L'anchiloblefaro (aderenza delle palpebre fra loro);

Il simblefaro (aderenza della palpebra col bulbo oculare);

L'epicantide (piega cutanea procedente dall'angolo interno delle palpebre);

quando una di queste malattie od imperfezioni, anche limitata ad un solo occhio, sia tale da produrre notevole deformità, o da impedire gravemente la funzione visiva, o da cagionare una permanente irritazione dell'occhio stesso.

Art. 35.

L'encantide (tumore della caruncola lacrimale e della piega semilunare), quando sia molto voluminoso, o di maligna natura.

Art. 36.

La blefarite ulcerativa, accertata in un ospedale militare, quando persista oltre il periodo della rivedibilità, od abbia già prodotto la perdita irreparabile delle ciglia (madarosi); e le forme squamose di blefarite, accertate in un ospedale militare, persistenti oltre il periodo della rivedibilità, o dopo infruttuosa cura anche nell'iscritto.

Art. 37.

L'epifora, se continua o per causa organica permanente; tutte le malattie croniche della glandola e del condotto lacrimale, accertate in un ospedale militare, persistenti nell'inscritto oltre il periodo della rivedibilità, e nel militare dopo infruttuosa cura.

Art. 38.

Lo strabismo permanente eappariscente, accertato in un ospedale militare, se sintomatico di anomalie della refrazione, quando le imperfezioni che lo hanno prodotto siano del grado previsto dagli articoli relativi; e se dipendente da alterazioni organiche dell'occhio, quando sia persistente oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 39.

La paralisi dei muscoli del globo oculare, al grado di recare grave disturbo alla funzione visiva, accertata in un ospedale militare e persistente oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 40.

Il nistagmo, accertato in un ospedale militare, quando rechi grave disturbo alla funzione visiva e sia persistente oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 41.

L'esottalmo permanente ed accompagnato da grave disturbo della funzione visiva, ed a grado tale da costituire una notevole deformità.

Art. 42.

Lo pterigio anche ad un solo occhio, quando invada il campo pupillare e disturbi notevolmente la facoltà visiva, accertato in un ospedale militare.

Art. 43.

La xerosi, le congiuntiviti catarrali e le granulose false (follicolari e papillari), nonchè le altre oftalmie congiuntivali manifestamente croniche, in special modo se secernenti, persistenti oltre il periodo della rivedibilità, accertate in un ospedale militare. (Vedi avvertenze speciali).

Le forme granulose vere (tracoma), accertate in un ospedale militare, che diano fondata ragione di presumere non possano guarire durante il periodo della rivedibilità, danno luogo alla riforma.

Art. 44.

Le cheratiti gravi e croniche.

Le affezioni della cornea, persistenti oltre il periodo della rivedibilità ed accertate in un ospedale militare nell'inscritto e dopo infruttuosa cura nel militare.

Art. 45.

La mancanza di un globo oculare.

Art. 46.

Tutte le alterazioni organiche e le malattie insanabili del globo oculare, per le quali la funzione visiva (indipendentemente da anomalie della refrazione) sia ridotta a meno di metà della normale in entrambi gli occhi, o a meno di un decimo in un occhio.

Queste alterazioni od infermità dovranno però essere sempre accertate in un ospedale militare, e, quelle non riconosciute insanabili, saranno motivo di riforma soltanto dopo il periodo della rivedibilità nell'inscritto, e nel militare dopo infruttuose cure. (Vedi avvertenze speciali).

Art. 47.

La miopia (ad accomodazione inerte) quando in entrambi gli occhi superi le quattro diottrie, o quando per associazione con altro vizio diottrico, o con alterazioni organiche intraoculari (a refrazione corretta con lenti concave) riduca il visus al grado indicato dall'art. 46. (Pei corpi del genio navale, sanitario e di commissariato vedi avvertenze speciali).

Art. 48.

L'astigmatismo (corretta la refrazione miopica se è concomitante), quando la facoltà visiva sia ridotta al grado previsto dall'art. 46.

Art. 49.

La ipermetropia, di tale natura e grado da ridurre la facoltà visiva nelle condizioni di deficienza indicate nel precedente articolo 46, dopo accertamento in un ospedale militare. (Pei corpi del genio navale, sanitario e di commissariato, vedi avvertenze speciali).

Art. 50.

La mancanza totale del padiglione dell'orecchio e tutte le lesioni ed alterazioni di esso, che siano causa di deformità.

Art 51.

La stenosi grave congenita od acquisita del condotto uditivo, quando ingeneri una diminuzione dell'udito del grado previsto all'art. 54, accertata in un ospedale militare.

Art. 52.

Le otiti medie purulente, croniche, se accompagnate e sostenute da lesioni di non facile rimozione e che possano dar luogo a complicazioni, accertate in un ospedale militare e persistenti oltre il periodo di rividibilità. (Vedi avvertenze speciali).

Art. 53.

La sordità completa, bilaterale e unilaterale, accertata in un ospedale militare.

Art. 54.

La diminuzione dell'udito: *a)* bilaterale con distanza uditiva al disotto di 5 metri; *b)* unilaterale con distanza uditiva al disotto di un metro, quando tale difetto organico risulti insanabile e permanente in seguito ad accertamento in un ospedale militare.

Tutte le altre alterazioni organiche ed infermità croniche dell'organo dell'udito, quando siano incurabili o di incerta guarigione, ed accertate in un ospedale militare. (Vedi avvertenze speciali).

Art. 55.

La mancanza totale del naso.

Le imperfezioni e le alterazioni di questo organo, che producano notevole deformità, alterino gravemente la voce o disturbino profondamente la respirazione, dopo che siano accertate in un ospedale militare e risultino permanenti, oltre il periodo della rivedibilità nell'inscritto e nel militare insanabili ad ogni cura.

Art. 56.

Le gravi imperfezioni e le malattie delle ossa nasali e dei seni (frontale, mascellare, etmoidale), con o senza processi suppurativi o fetidi, permanenti ed accertate in un ospedale militare.

Art. 57.

Il labbro leporino, in tutte le sue varietà, quando costituisca un notevole deformità.

Le imperfezioni di un labbro, di qualsiasi natura, quando costituiscano una cospicua deformità, o producano grave disturbo funzionale.

Art. 58.

Il restringimento dell'orificio orale o l'aderenza delle guance con le gengive, quando rechino gravi disturbi funzionali.

Art. 59.

La mancanza o la carie estesa e profonda di tale un numero di denti che ne rimanga gravemente disturbata la pronunzia e il meccanismo della masticazione. (Vedi avvertenze speciali).

Art. 60.

I vizi della mandibola o delle ossa della mascella superiore, quando siano causa di profondo e permanente impedimento alla libera funzione delle medesime.

Art. 61.

I vizi gravi del palato osseo o molle, con perdita vistosa di sostanza, o con alterazioni funzionali permanenti.

Art. 62.

La perdita di una rilevante porzione della lingua, la sua divisione estesa, la sua ipertrofia o atrofia, le aderenze anormali, quando notevolmente ne disturbino le funzioni.

Art. 63.

La mutolezza e la balbuzie grave, permanenti e accertate in un ospedale militare.

Art. 64.

La ipertrofia notevole delle maggiori glandole salivari, quando nell'inscritto persista oltre il periodo della rivedibilità e nel militare dopo infruttuosa cura.

La fistola salivare esterna e la ranula, persistenti nell'inscritto oltre il periodo della rivedibilità, e nel militare dopo infruttuosa cura.

Art. 65.

La ipertrofia delle tonsille, del velo pendolo e dell'ugola, accertate in un ospedale militare, quando siano permanenti oltre il periodo della rivedibilità e siano tali da disturbare gravemente la deglutizione, la respirazione o la fonazione, e nel militare dopo cura infruttuosa.

Art. 66.

L'alito notevolmente ed abitualmente fetido e la disfagia, accertati in un ospedale militare.

Art. 67.

Tutte le alterazioni organiche e permanenti del collo, che notevolmente limitino la mobilità del capo.

Art. 68.

Il gozzo, quando costituisca una vistosa deformità.

Il collo voluminoso (gola grossa) a grado tale da produrre una notevole deformità, o da disturbare i liberi movimenti del capo.

Art. 69.

Le alterazioni organiche della laringe e della trachea o dell'apparecchio nervoso relativo, gravi e croniche, accertate in un ospedale militare, e nell'iscritto persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 70.

La gobba voluminosa.

I vistosi deviamenti della colonna vertebrale, la notevole sproporzione fra i principali diametri del torace e gli altri vizi di conformazione della cassa toracica, quando disturbino le funzioni dei visceri entrostanti o producano una cospicua deformità, ovvero siano d'impedimento all'uso dell'uniforme.

Art. 71.

L'asma ricorrente e tutte le altre affezioni dell'apparato respiratorio, incurabili o costituenti un'alterazione permanente, funzionale od organica, accertate in un ospedale militare.

Art. 72.

L'ectopia del cuore o di altri visceri importanti, quando sia disturbata la funzione di essi o danneggiata quella degli organi vicini.

Art. 73.

I vizi organici del cuore o dei grossi vasi, accertati in un ospedale militare. (Per gli ufficiali e sott'ufficiali vedi avvertenze speciali).

Art. 74.

Le alterazioni croniche del miocardio e del pericardio, bene accertate in un ospedale militare, con permanenti e notevoli disturbi funzionali.

Art. 75.

Le nevrosi cardiache, quando siano gravi, non dipendano da causa transitoria e siano state accertate in un ospedale militare; negli inscritti trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 76.

Le notevoli deformazioni delle ossa della pelvi.

Art. 77.

Le malattie di un organo o viscere addominale, gravi e croniche, che importino irreparabile deperimento della nutrizione o del ricambio, o perturbino permanentemente la funzione del viscere stesso, accertate in ospedale militare.

Art. 78.

Le emorroidi croniche, molteplici e sviluppate, accertate in un ospedale militare e, nei militari, dopo infruttuosa cura.

Art. 79.

Il prolasso abituale del retto, il suo notevole restringimento e la stenosi anale, quando queste infermità siano insanabili e siano state accertate in un ospedale militare.

Le ragadi anali, accertate in un ospedale militare; nello inscritto quando persistano oltre il periodo della rivedibilità e, nel militare, dopo infruttuosa cura.

Le fistole anali in genere, eccettuate le più lievi cieche esterne e non risalenti oltre lo sfintere anale, quando nell'inscritto permangano oltre il periodo della rivedibilità, nel militare dopo infruttuosa cura in un ospedale. (Per gli ufficiali e sottufficiali vedi avvertenze speciali).

Art. 80.

L'ernia crurale di qualsiasi grado e l'ernia inguinale, nell'inscritto se al grado di bubonocele e superato il periodo della rivedibilità; nel militare solo quando sia irriducibile o incontenibile.

L'ernia ombelicale e le addominali in genere, quando siano ben pronunziate.

Art. 81.

L'assenza di ambo i testicoli.

L'arresto del loro sviluppo, quando tale imperfezione sia associata a mancanza degli altri segni della virilità.

Art. 82.

L'drocele della vaginale, voluminoso e persistente oltre il periodo della rivedibilità, e nel mililitare dopo infruttuosa cura.

L'idrocele comunicante colla cavità addominale (così detto congenito), quando sia associato ad ernia. (Vedi avvertenze speciali).

Art. 83.

Il varicocele molto voluminoso e nodoso. (Vedi avvertenze speciali).

Art. 84.

La mancanza totale o anche di una considerevole porzione del pene e l'infantilismo sessuale con faccia imberbe.

Art. 85.

L'estrofia della vescica.

L'epispadia, in tutti i casi; l'ipospadia, quando la emissione dell'urina non possa farsi senza sozzura.

Le fistole uretrali e vescicali e le alterazioni organiche permanenti e incurabili della prostata, accertate in un ospedale militare, e nel militare dopo infruttuosa cura.

Art. 86.

Le paralisi vescicali, che producano enuresi in forma di stillicidio continuo.

Art. 87.

I calcoli renali o vescicali, i notevoli restringimenti uretrali organici e tutte le altre malattie o alterazioni delle vie urinarie, permanenti ed insanabili, accertate in un ospedale militare.

Art. 88.

La mancanza totale o la perdita assoluta dell'uso di una mano o di un piede.

Art. 89.

La mancanza:

*a*) dell'intero dito pollice (compreso il metacarpo corrispondente) o anche solo delle sue due falangi;

*b*) dell'alluce, solo quando manchi pure il metatarso corrispondente;

*c*) di due delle quattro ultime dita nella stessa mano;

*d*) delle ultime due falangi nell'indice e nel medio di una mano;

*e*) dell'ultima falange in quattro dita compreso il pollice.

Art. 90.

I diti soprannumerari e le altre deformità dei piedi di natura più grave, che non siano i semplici diti a martello od accavallati, e così pure le alterazioni gravi croniche, irriducibili e insanabili delle dita della mano, sempre quando impediscano il libero maneggio delle armi, i servizi marinareschi, o l'uso della comune calzatura e le marcie.

Art. 91.

Il sudore fetido dei piedi quando sia abituale, copioso, macerante, od accertato in un ospedale militare.

Art. 92.

La rottura o la lussazione permanente di tendini di un arto, quando disturbino gravemente la funzione dell'arto stesso e siano state accertate in un ospedale militare.

Art. 93.

L'atrofia notevole ed incurabile di un arto, da accertarsi, nei casi dubbi, in un ospedale militare.

Art. 94.

La ineguaglianza degli arti superiori, allorchè l'accorciamento di uno di essi superi i 5 centimetri.

La ineguaglianza di lunghezza tra gli arti inferiori, se dipendente da pregressa frattura di ossa lunghe, quando l'accorciamento sia di almeno 3 centimetri; se dipendente da coxa vara o da lesioni articolari, anche quando l'accorciamento sia minore e l'andatura claudicante. (Per i militari vedi avvertenze speciali).

Art. 95.

Le ragguardevoli deformazioni consecutive a fratture di ossa maggiore, allorchè disturbino notevolmente la funzione dell'arto.

Art. 96.

La eccessiva convergenza o divergenza dei ginocchi; la deviazione o la pronunziata mala conformazione dei piedi, conosciuta col nome di piede equino, varo, valgo.

Art. 97.

L'individuo che abbia varie infermità od imperfezioni, nessuna delle quali, considerata isolatamente, raggiunga il grado voluto dall'articolo in cui essa è contemplata, per motivare la riforma, sarà riformato in seguito od osservazione in un ospedale militare, quando in complesso quelle infermità od imperfezioni lo rendano inabile al servizio militare.

Tutte le malattie, imperfezioni o deformità, non s[illegible] questo elenco, daranno luogo alla riforma, quando [illegible] rendano l'individuo inabile al servizio e siano accertate in un ospedale militare.

## Istruzioni ai medici periti ed alle autorità competenti per la visita medica agli inscritti della leva marittima.

Art. 1.

La visita medica deve essere completa, tranne il caso in cui nel corso di essa si venga a scoprire un fondato motivo di immediata riforma.

Art. 2.

Le dichiarazioni mediche debbono portare sempre la indicazione della statura e del perimetro toracico, nonchè quella del peso nei casi in cui l'inscritto venga riconosciuto debole di costituzione, obeso, cachettico od oligoemico.

Art. 3.

Nelle dichiarazioni riflettenti i riammessi alla rivedibilità, ovvero i riformati dopo espletato il periodo di questa, qualora quest'ultimo giudizio si esprima in base ad un motivo diverso da quello che determinò il precedente provvedimento, il medico-perito ha sempre obbligo di notare, nella sua dichiarazione, se quello conferma od esclude. E così pure le direzioni ospedaliere in tutti i casi in cui si pronunzino in base ad una infermità od imperfezione diversa da quella che motivò l'invio in osservazione dell'inscritto.

Art. 4.

L'inscritto deve essere inviato in osservazione all'ospedale non solo in tutti i casi in cui ciò sia esplicitamente prescritto dall'elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche ed in tutti quegli altri casi in cui la infermità od imperfezione, od il grado di esse non possono essere bene accertate dinanzi al Consiglio di leva, ma anche quando l'andamento della infermità od imperfezione durante la rivedibilità, lasci constatare un peggioramento non ammissibile nè spiegabile, sia col regolare decorso di essa, sia col naturale sviluppo dell'organismo.

Art. 5.

Le dichiarazioni mediche rilasciate dalle direzioni ospedaliere, mentre non debbono mai omettere di esporre tutti quei fatti positivi rilevati all'osservazione, sui quali si fonda il giudizio peritale, debbono tralasciare quel fardello inutile di notizie anamnestiche e di altri fatti clinici, che non abbiano alcuna attinenza con esso, o non siano facilmente controllabili.

### Avvertenze generali.

*a*) il medico militare perito, nel suo difficile cômpito, non deve perdere di vista il duplice obbiettivo di impedire che alcuno possa sottrarsi all'obbligo del servizio militare, e di far sì che i non sani, i deboli o gli inidonei assolutamente siano senz'altro esclusi od eliminati dal servizio nell'armata.

A facilitare cotesto delicatissimo cômpito serve l'elenco delle infermità e delle imperfezioni fisiche, il quale perciò deve essere considerato come una guida nel giudizio, più che un complesso di norme assolute.

Le norme vere per il medico perito militare sono nel corredo delle cognizioni scientifiche e nella pratica ed esperienza del servizio militare;

*b*) non essendo agevole quindi dare delle disposizioni tassative per ogni infermità od imperfezione fisica, il presente elenco va considerato come contemplante l'insieme di quelle alterazioni fisiche che in genere, per loro natura, per sede, per gravezza, rendono l'organismo inidoneo al servizio militare di marina;

*c*) spesse volte perciò, per qualificare certe forme morbose e determinarne il grado, si è dovuto adoperare alcune espressioni, per sè stesse vaghe e indeterminate, come: grave, notevole, esteso, voluminoso, ecc;

*d*) quando innanzi ai Consigli di leva si presentino casi più o meno dubbiosi, gli inscritti dovranno essere mandati in osservazione in un ospedale militare ove gli ufficiali medici, valendosi di tutte le risorse diagnostiche di laboratorio, ecc., e basandosi sulla esperienza acquistata in servizio e sulla conoscenza delle speciali esigenze della vita marinaresca, potranno meglio emettere un equo giudizio di idoneità o di inabilità;

*e*) gl'inscritti, quando presentino infermità, che si presumano sanabili, o almeno suscettibili di tale miglioramento, che si giudichino compatibili col servizio militare, saranno rinviati ad altre visite, o alle leve successive, per tutto il periodo della rivedibilità stabilito dalla legge, ma, in ultimo e nei casi dubbi, è da ritenersi che sia meglio pronunciare un giudizio d'inabilità, anzichè ammettere nella marina un militare che non possa esser capace di rendere un utile servizio;

*f*) oltre la rivedibilità e l'osservazione, l'elenco prescrive in alcuni casi anche la cura. S'intende che, per i militari, prima di pronunciare un giudizio d'inabilità al servizio, si devono sempre sperimentare le opportune cure, ragionevolmente protratte, solo eccezionalmente ricorrendo anche a licenze di convalescenza; le quali - in genere - non raggiungono il desiderato scopo curativo, salvo in casi di deperimento organico. Tanto per i militari quanto per gl'inscritti in osservazione, non si dovrà però mai imporre nè praticare contro la loro volontà importanti interventi chirurgici, nè adoperare mezzi di esperimento e di prova che non siano già universalmente accetti nel dominio diagnostico e terapeutico;

*g*) gli inscritti devono essere inviati in osservazione sempre quando sia difficile determinare ad un primo e sommario esame la natura, il grado e la curabilità della malattia, o un'eventuale simulazione, come pure nei casi di molteplici e lievi malattie od imperfezioni che possono in complesso motivare la inabilità al servizio militare;

*h*) l'osservazione negli ospedali militari deve limitarsi al tempo strettamente necessario per mettere i direttori medici nelle condizioni di dare il loro giudizio. Se in qualche caso eccezionale sarà necessaria una lunga osservazione, il direttore dell'ospedale dovrà informare l'autorità dalla quale fu inviato l'inscritto;

*i*) le nevrosi funzionali, specialmente l'epilessia, nonchè alcune forme di alienazione mentale, i cui accessi talvolta si mostrano a lunghi intervalli, sogliono dare manifestazioni con maggior facilità e frequenza nelle condizioni in cui si trova il marinaio nelle caserme o a bordo delle RR. navi, anzichè nella tranquilla dimora di un ospedale. In questi casi le autorità militari possono ritenere come sufficienti e valide le dichiarazioni redatte dai medici dei corpi e delle RR. navi, quando queste dichiarazioni siano basate sopra fatti ineccepibili, presenziati ed osservati dai medici stessi.

Nei casi di psicopatie e di nevrosi funzionali non si dovrà mai trascurare di tener conto di una più o meno forte tara neuropatica familiare, di possibili eclampsie dell'infanzia, di note antropologiche degenerative e preferibilmente tra esse, del cranio obliquo, della plagiocefalia, della plagioprosopia, delle orecchie ad ansa e dello sguardo sinistro.

Si dovrà anche indagare sull'esistenza della sifilide, ereditaria o acquisita. Mancando tali dati, otto volte su dieci l'epilessia si può ritenere simulata;

*j*) i direttori degli ospedali possono in alcuni casi richiedere informazioni, testimonianze autorevoli, certificati di notorietà, ecc., che sono spesso preziosi elementi di indagine, ma però i loro giudizi devono essere essenzialmente sintetici e obiettivi, e non basati soltanto sopra simili documenti;

*k*) i periti sanitari devono compilare dettagliatamente i loro certificati medico-legali secondo le norme regolamentari, basandosi bensì sui dati scientifici, ma senza un inutile lusso di terminologia tecnica, acciocchè siano comprensibili anche dalle autorità non mediche, sempre fornendo, a cui spetta pronunciare i giudizi definitivi, tutti gli elementi necessari per apprezzare esattamente i loro pareri.

### Avvertenze speciali ad alcuni articoli dell'elenco.

Debolezza di costituzione. — Sono indizi di una debole costituzione la deficienza di sviluppo organico generale ed i segni caratteristici della impubertà; la disarmonica e delicata struttura del

corpo, in modo che una statura alta si trovi congiunta a membra sottili, muscoli esili e flosci, articolazioni grosse, collo lungo, insufficienza della perimetria toracica, torace depresso od allungato con costole sporgenti e spazi intercostali infossati.

Altri criteri per constatare la debolezza di costituzione possono aversi dalla misura del perimetro toracico e dal peso messi in rapporto con la statura, tenendo presente che, in un giovane ventenne di normale sviluppo, il peso dovrebbe essere presso a poco di tanti chilogrammi quanti sono i centimetri della sua statura al disopra del metro; inoltre, in termini generali, vale il principio che per le stature medie il perimetro toracico non debba essere inferiore alla metà dell'altezza. Nei giovani (ma non negli adolescenti) può anche servire, come criterio da sommarsi con gli altri, l'indice inverso di robustezza, secondo la formola empirica del Pignet. Indice = Statura — (Torace + Peso).

Statura. — La statura minima per l'ammissione al servizio rimane prescritta a metri 1,50. Nell'applicazione della rivedibilità, per le stature inferiori, si tenga conto del numero dei centimetri mancanti a raggiungere la prescritta, avvertendo che, se alla prima visita la deficienza arrivasse a 5 cm. e vi fossero altre note di incompleto e troppo ritardato sviluppo, dovrà applicarsi la riforma.

Perimetro toracico. — La misura del perimetro toracico, benchè da sola non abbia un valore assoluto nell'apprezzamento della debolezza di costituzione, tuttavia, quando sia inferiore alla prescritta ed esista contemporaneamente ad altri segni caratteristici della detta imperfezione, costituisce un prezioso criterio per pronunciare un equo giudizio.

La misura del torace dovrà essere presa nel seguente modo: l'individuo dovrà stare dritto in piedi, col capo eretto, colle braccia pendenti ai lati del corpo, le spalle ben aperte e portate indietro, per ottenere che le scapole si addossino bene alla cassa toracica. Il nastro misuratore deve essere applicato esattamente orizzontale intorno al torace, al livello delle areole mammellari, in guisa che col suo margine superiore tocchi la base dei capezzoli; sarà tenuto moderatamente teso, cosicchè, passando a guisa di ponte sulla doccia vertebrale, stia in contatto con la superficie cutanea di tutto il restante ambito toracico, senza però esercitare sui tessuti manifesta compressione; i due capi si riuniranno sullo sterno, sovrapponendo l'uno all'altro.

La misura deve essere presa nel momento di riposo respiratorio, cioè nell'istante che corre tra il passaggio della massima riduzione espiratoria e l'inizio dell'espansione inspiratoria, tenendo il nastro al posto per un tempo sufficiente a calcolare i diversi atti respiratori successivi.

Malattie oculari e alterazioni del visus. — Le forme leggiere di congiuntivite ipertrofica (papillare) e le follicolari sono molto comuni negli individui esposti agli agenti esterni. Queste lievi alterazioni congiuntivali, quando sono limitate, non dànno luogo ad alcuna secrezione, non producono fastidio od altri inconvenienti, nè impediscono all'individuo di attendere alle proprie occupazioni. Simili condizioni, che possono ancora considerarsi come stati quasi fisiologici, non dànno luogo ad alcun provvedimento medico-legale. Quando fossero di grado più accentuato, dando luogo a secrezioni, gli individui saranno assoggettati a cure prolungate, ricorrendo anche agli opportuni mezzi che servono ad eliminare il dubbio che l'irritazione congiuntivale sia stata provocata ad arte.

Le malattie e le alterazioni organiche del globo oculare, che ledono la funzione visiva, dovranno essere accertate in un ospedale militare, eccettuate però quelle che, per la loro gravità ed evidenza, devono essere riconosciute e determinate con sicurezza anche nella visita sommaria innanzi ai Consigli di leva.

Con la locuzione di facoltà visiva normale si vuole indicare quel grado di acutezza visiva (visus), che permette di distinguere i caratteri di prova sotto un angolo visuale di cinque minuti primi (5'), misura generalmente ammessa, sulla quale sono basate quasi tutte le scale probatiche (Snellen, de Wecker, ecc.)

Circa la facoltà visiva degli ufficiali di vascello, macchinisti e del corpo R. equipaggi, bisogna tener presente che, in individui arrivati a maturità, non si possono esigere le condizioni visive che sono richieste per l'ammissione di adolescenti all'Accademia navale, potendosi, con l'andare degli anni, produrre un certo grado di diminuzione dell'acutezza visiva, diminuzione che deve ritenersi tollerabile anche in servizio, purchè non oltrepassi i limiti fissati dallo elenco all'art. 46.

Per questi ufficiali, in occasione di miopia semplice, si applicherà il disposto dell'art. 48, nell'intesa che il vizio diottrico deve essere correggibile con adatte lenti.

Per gli aspiranti alla nomina a ufficiale del genio navale, del corpo sanitario e del Commissariato, la miopia reale, semplice od associata ad altre anomalie di refrazione, sarà causa di inabilità:

*a)* quando risulti superiore a sette diottrie, qualunque sia la facoltà visiva che consegua alla correzione del vizio di refrazione;

*b)* quando, qualunque sia il grado di miopia, la facoltà visiva non raggiunga, con correzione di lenti, i due terzi in un occhio e un decimo nell'altro.

Per gli stessi aspiranti, l'ipermetropia semplice od associata ad altre anomalie di refrazione sarà causa di inabilità solo quando, nonostante la correzione con lenti, riduca la facoltà visiva sotto i due terzi con entrambi gli occhi e sotto un decimo con un occhio solo.

La sensibilità cromatica, determinata con le lane colorate di Holmgren, dovrà essere qualitativamente normale per gli aspiranti al corpo sanitario, non essendo ammesso per essi il daltonismo o anche la semplice discromatopsia, che invece saranno tollerate per gli ufficiali del genio e del Commissariato.

L'entità dei difetti diottrici, tollerata per l'ammissione in servizio di ufficiali ingegneri, medici e commissari, deve essere registrata nella matricola dell'ufficiale.

Per la riforma degli ufficiali dei predetti corpi occorre che la miopia superi le dieci diottrie, ovvero che si riscontrino le altre cause sopra notate.

Denti. — Devesi ritenere sufficiente per la masticazione la presenza di due coppie di molari o premolari contrapposti in buono stato di funzionamento; sufficiente per la pronunzia la presenza di metà degli incisivi in ogni mascella.

La riforma per insufficienza di dentatura non riguarda nè ufficiali, nè sottufficiali, che possono rimediarvi con apparecchi di protesi.

Tubercolosi polmonale. — Le proposte di riforma per la tubercolosi polmonale dovranno essere fatte con sollecitudine, ritenendole giustificate, quando la diagnosi di questa malattia sia stata bene accertata clinicamente e batteriologicamente.

Malattie cardiache. — I vizi organici del cuore e dei grossi vasi per gli ufficiali e sottufficiali, se perfettamente compensati, potranno essere dichiarati compatibili col servizio, purchè l'interessato dichiari di rinunziare ad ogni indennizzo in caso di peggioramento o di ogni altra eventuale conseguenza in rapporto all'alterazione cardiovascolare.

Ernia. — L'ernia nei graduati sarà causa di riforma solo quando sia complicata, non perfettamente riducibile, non esattamente contenibile. Quando l'ernia sia perfettamente riducibile e contenibile, non costituirà per essi nè motivo di riforma, nè ostacolo per la rafferma, e tanto meno per le destinazioni d'imbarco.

Qualunque sia il grado e la natura dell'ernia, quando il militare che ne è affetto si sottoponga volontariamente a subirne l'operazione radicale, e questa abbia un favorevole risultato, s'intende che egli potrà continuare il servizio militare.

Fistole e seni fistolosi. — Per i militari, massime sottufficiali e ufficiali, queste malattie saranno causa di riforma solo quando disturbino le funzioni di organi ed apparecchi importanti, ed il soggetto si rifiuti all'intervento chirurgico.

Imperfezioni fisiche suscettibili di guarigione in seguito ad atto operativo. — I militari della R. marina, che, allo scopo di evitare

la riforma, si assoggettassero volontariamente ad un atto operativo per il varicocele, i nodi emorroidali, i seni fistolosi e l'idrocele di qualsiasi natura, si riterranno idonei al servizio militare, quando l'operazione abbia procurato la guarigione radicale, da accertarsi mediante apposita visita collegiale.

Egualmente potrà procedersi per le varici alle gambe, operate, quando non ne siano residuati edemi, nè permanga tendenza alla ulcerazione per assottigliamento della cute.

Malattie della pelle. — Queste, più delle altre infermità ed imperfezioni, vanno soggette ad essere qualificate con gli aggettivi: estese, voluminose, multiple, ecc.; è quindi necessario che il perito ne specifichi bene la sede e la natura.

Udito e malattie dell'orecchio. — La odierna costituzione delle navi da guerra, nelle quali ha grandissimo predominio la macchina con le segnalazioni acustiche, esige che l'organo dell'udito sia in condizioni da rispondere alle esigenze del servizio, e che quindi siano con ogni diligenza controllate le alterazioni della funzionalità uditiva.

Le norme stabilite dall'art. 54 mirano specialmente a questo scopo, e l'accertamento della funzione uditiva dovrà sempre essere fatto in un ospedale militare.

È da ricordare ai medici periti che, nella valutazione del senso acustico nei giudizi militari, non bisogna discostarsi dai metodi obiettivi, i quali soltanto hanno un valore riconosciuto.

Quindi, per l'esame dell'udito nei volontari, darà ottima prova la parola afona o bisbigliata, il quale metodo, per gli usi militari, è soprattutto oggettivo perchè l'esaminando è nella necessità di ripetere le parole pronunziate dall'esaminatore. Ma, in riguardo agli inscritti di leva, fra i quali possono esservi dei simulatori, non si dovrà mai omettere di praticare l'esame otoscopico e quegli altri metodi d'indagine e di misurazione dell'udito che riescono a dare una sufficiente garanzia dell'accertamento della funzione uditiva.

Le lesioni che accompagnano e sostengono le otiti medie purulente croniche, che dànno presunzione di facili complicazioni e di difficoltà di cura, sono la carie degli ossicini e delle pareti, le fungosità della mucosa della cassa, i polipi voluminosi, le fistole labirintiche, il colesteatoma anche se iniziale, le mastoiditi latenti.

In questi casi è senz'altro da applicarsi il provvedimento della riforma.

Nelle vertigini labirintiche non dovrà mai applicarsi la riforma se non dopo tutti gli esperimenti oggi noti per accertare la lesione e, in genere, dopo lungo periodo di osservazione di almeno sei mesi giacchè può trattarsi di disturbi per commozione labirintica che col tempo svaniscono da sè stessi.

In genere la natura, la cronicità e la incurabilità delle malattie dell'orecchio dovranno sempre risultare dopo opportuna osservazione in un ospedale militare, mediante accurato esame dell'organo ed, ove occorra, in seguito a esperimentati sistemi di cura.

Alienazioni mentali, epilessia, nevrosi. (Vedi avvertenze generali, c).

Accorciamenti di arti. — I militari che in un arto inferiore, per postumi di frattura, presentassero accorciamento di meno di 3 centimetri, ma in cui l'andatura rimanesse claudicante (anche se corretta da scarpa a tacco alto), non saranno sottoposti a riforma, ma potranno avere soltanto destinazioni a terra.

## Istruzioni per le assegnazioni alle diverse categorie e varie specialità di servizio.

1. Marinai naviganti, timonieri e semaforisti. — Devono possedere l'acutezza visiva normale ed è necessario assicurarsi che non soffrano di daltonismo.

2. Cannonieri. — Devono essere di costituzione robusta ed avere una statura non minore di metri 1.60; acutezza visiva normale, assenza di daltonismo e l'organo uditivo perfettamente sano.

3. Torpedinieri siluristi. — Devono possedere anche questi acutezza visiva normale almeno in un occhio e non essere affetti da daltonismo.

4. Per i torpedinieri elettricisti, torpedinieri artefici e torpedinieri minatori palombari è sufficiente l'acutezza visiva nei limiti designati dall'elenco.

I palombari devono essere scelti fra i più robusti; devono avere il torace bene sviluppato e nessuna tendenza alla pletora ed alle congestioni, salva ogni altra norma che si ritenga opportuno di emettere volta per volta, per l'arruolamento di questi militari.

5. Radiotelegrafisti. — Devono possedere:

a) tutte le note di una sana e robusta costituzione fisica, quale si richiede per coloro che debbono permanere in locali ristretti o poco luminosi e poco aereati;

b) perfetta la funzione uditiva ed assenza di qualunque alterazione morbosa, in atto o pregressa, degli organi dell'udito.

Devono inoltre possedere equilibrio psichico ed integrità del sistema nervoso, e poichè non è possibile fare questi due ultimi accertamenti con un solo esame psico-somatico, essi dovranno fondarsi sui precedenti personali e familiari, sul carattere e sulla condotta (1).

6. Meccanici. — Per questa categoria di militari specialmente è da tener conto che l'organo dell'udito non presenti alcuna alterazione morbosa, in atto o pregressa, e che la funzione uditiva risponda alle norme stabilite nell'art. 54.

7. Fuochisti. — È necessario che siano di costituzione robusta per potere impunemente resistere alle fatiche ed alle alte temperature che devono sopportare durante il lavoro delle macchine. Per questi è sufficiente la acutezza visiva nei limiti designati dall'elenco.

8. Infermieri. — Devono essere di ottima salute, di robusta costituzione e devono possedere una forza fisica tale che ognuno di essi sia capace da solo di sollevare e trasportare sulle braccia un uomo.

9. Musicanti e trombettieri. — Devono essere di costituzione robusta ed i medici devono accuratamente assicurarsi della perfetta integrità organica e funzionale dei loro visceri toracici, non solo, ma esigere che la misura del loro perimetro toracico sia superiore alla metà di quella della statura.

Per i musicanti è tollerato l'uso delle lenti e possono essere ammessi in servizio quando la miopia non sia superiore a sette diottrie in entrambi gli occhi, o quando, a refrazione corretta non ingeneri tuttavia una diminuzione dell'acutezza visiva, inferiore a quella prescritta dall'art. 46.

Possono parimenti essere ammessi in servizio quando per malattie od alterazioni organiche dei globi oculari, la funzione visiva (corretta la refrazione miopica, quando esista) non sia ridotta al disotto dei limiti suddetti.

10. Furieri. — Per questa categoria sono tollerate le condizioni visive contemplate per i musicanti.

11. Marinari costieri, aiutanti ed operai. — Per tutte queste categorie di personale del corpo R. equipaggi sono sufficienti le condizioni di idoneità risultanti dall'elenco.

12. I militari da destinarsi al servizio di navi sommergibili o « sottomarini », devono:

a) non essere di cagionevole salute;

b) non avere manifestazioni in atto di sifilide;

c) non presentare sintomi che facciano sospettare una possibile tubercolosi.

## Norme da seguirsi nelle visite mediche ai militari riaffermandi.

Nelle visite di riafferma i medici periti devono informare il proprio giudizio allo scopo di mantenere nell'armata stessa gli ele-

(1) I precedenti personali e familiari potranno accertarsi mediante informazioni da richiedersi alle autorità competenti, ed il carattere e la condotta potranno essere accertati sia presso la scuola, ove gli inscritti dovranno seguire il corso, sia al termine del periodo di imbarco sperimentale prescritto per poter ottenere la definitiva classifica di radiotelegrafista.

menti migliori, cioè tecnicamente più utili al buon andamento dei servizi militari marittimi.

Quindi, per i militari riaffermandi l'elenco deve essere applicato con giusto discernimento, mirando al fine di selezionare i buoni elementi e mantenerli al servizio, incoraggiandoli, e non già col rigoroso proposito di esigere che uomini già al di là dei 20 anni siano esenti da ogni difetto fisico, come i giovani da arruolarsi per la prima volta.

E tanto più deve aversi presente questa considerazione, in quanto lo stesso regolamento per l'applicazione della legge sulla leva di mare prevede che, per i riaffermandi, debbasi tener conto dell'abito da essi fatto alla vita militare.

Tuttavia, ad evitare che manchi una certa uniformità di criterio, e come guida migliore per i sanitari chiamati a dare il loro giudizio nelle visite di rafferme, si determina:

1° debbansi ritenere come inidonei ad essere riaffermati quei militari che presentino infermità o imperfezioni fisiche palesemente incompatibili con la specialità di servizio della categoria cui i militari stessi appartengono;

2° per assicurare al servizio elementi veramente utili, è indispensabile che il militare, che aspira alla prima rafferma di sei anni con soprassoldo, possegga assolutamente tutti i requisiti richiesti per la propria specialità e categoria e non sia affetto da ernia;

3° per la seconda rafferma con soprassoldo potranno essere tollerate le leggiere imperfezioni che non raggiungano gli estremi stabiliti nell'elenco e che possano mettersi in relazione all'età, o anche a modificazioni subite dall'organismo per cause professionali. Se però tali imperfezioni, anche leggiere, si rilevino di natura progressiva, o disturbino il pieno adempimento dei doveri inerenti alla specialità o categoria alle quali il militare appartiene, saranno cause d'impedimento alla rafferma;

4° per le rafferme di quattro e di due anni, successive ad altre rafferme, il medico dovrà avere presenti le condizioni di età e di servizio già prestato: così, la esclusione dalla rafferma sarà determinata soltanto o da una grave imperfezione, o da più difetti leggieri, il cui complesso sia incompatibile con il servizio della specialità o categaria del riaffermando;

5° a seconda di criteri sueposti, i periti medici regoleranno il loro giudizio, nell'accertamento di alcune funzioni specialmente necessarie al buon servizio in date categorie, come, ad esempio: la vista per i cannonieri, timonieri, ecc., e l'udito per i meccanici, esprimendo parere di idoneità alla rafferma, solo quando il difetto visivo ed acustico raggiunga i limiti prescritti nell'elenco.

Roma, 29 luglio 1917.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re
*Il ministro della marina*: DEL BONO.

---

***Relazione del ministro delle finanze F. Meda a* S. A. R. il Luogotenente Generale di Sua Maestà il Re, *in udienza del 5 agosto 1917, sul decreto riguardante provvedimenti finanziari.***

ALTEZZA,

Nella ricerca di provvedimenti finanziari intesi a sempre più incrementare le entrate dello Stato in questi anni nei quali tante e così gravi sono le spese, non soltanto per il servizio dei prestiti con cui si sostengono le spese della guerra, ma anche per far fronte a bisogni eccezionali e transeunti che sono frutto della disagiata situazione economica, il Governo ha fermata la sua attenzione sul profitto che si può trarre dall'ordinare una generale e straordinaria rinnovazione delle licenze richieste per l'esercizio di « alberghi, trattorie, osterie, locande, caffè, e altri stabilimenti e negozi in cui vendasi o si smerci vino al minuto, birra, liquori, bevande e rinfreschi » o per « tenere sale pubbliche di biliardo o altri giuochi leciti e stabilimenti sanitari e bagni pubblici ».

Si è riprodotta la elencazione quale è al n. 31 della tabella annessa alla legge 13 settembre 1874, n. 2086 (serie 2ª), per le tasse sulle concessioni governative; numero che riproduce testualmente il tenore usato nell'art. 3 della legge 25 luglio 1868, n. 4520, col quale veniva ordinato a tutti gli esercenti ivi indicati di sottoporsi ad un provvedimento analogo a quello che oggi si propone col decreto attuale; e cioè alla rinnovazione « dell'atto che ne concede la permissione a forma delle disposizioni contenute nell'art. 35 della legge di pubblica sicurezza » corrispondente all'art. 50 del testo unico vigente 30 giugno 1889, n. 6144.

Per la rinnovazione del 1868 il legislatore imponeva il pagamento di una tassa straordinaria corrispondente alla metà di quella stabilita nella tabella per le concessioni originarie: e cioè: « La tassa è pagata in ragione di L. 5 per ogni 100 lire del prezzo di affitto per un anno dei locali destinati all'esercizio: ove l'esercente non tenga i locali in affitto, la tassa sarà pagata nella proporzione stessa sopra un'annata di canone presunto da determinarsi a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 6 della legge 26 gennaio 1865, numero 2136: ove il locale addetto alla vendita del vino al minuto facesse parte di un grande deposito di vino, la tassa sarà proporzionata alla parte del fitto che può ricadere sul locale nel quale si esercita la detta vendita al minuto: la tassa in nessun caso potrà essere minore di L. 5 e le frazioni di lira saranno computate per una lira intiera » (1).

A cinquant'anni di distanza, e di fronte a bisogni dell'erario di ben altra entità, nessuno troverà meno che congrua una misura doppia: del resto fin dal 1887 il ministro delle finanze, Magliani, proponeva il raddoppiamento della tassa di licenza in questione nel suo disegno di legge presentato il 19 novembre 1887 alla Camera; e altrettanto faceva il ministro delle finanze, on. Carcano, nel disegno di legge sui tributi locali, presentato alla Camera il 28 novembre 1898.

Della esazione di questa tassa straordinaria vengono incaricati i Comuni ai quali le tasse di licenza per i pubblici esercizi sono state cedute con l'art. 2 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *O*.

Poichè il ricordato n. 31 della tabella comprende, oltre gli esercizi preveduti dall'art. 50 della legge di pubblica sicurezza, anche gli stabilimenti sanitari e i bagni pubblici, così nel decreto si chiarisce che anche ad essi si estende l'obbligo della rinnovazione straordinaria, con la citazione dell'art. 65 della legge sanitaria (testo unico) 1° agosto 1907, n. 636.

Senonchè il n. 32 della tabella surricordata prevedeva pure una tassa per la vidimazione annuale delle licenze suddette, prescritta anche dall'articolo allora 38, oggi 54, della legge di pubblica sicurezza; tassa anche questa di spettanza dei Comuni, e fissata nella misura del decimo di quella per la concessione della licenza ordinaria. Si è quindi ritenuto opportuno di assicurare ai Comuni per il 1918 una partecipazione al beneficio che lo Stato realizza col proprio provvedimento, anche in compenso dell'onere di esazione che esso loro accolla; e si è disposto che gli esercenti di cui è caso paghino per il 1918 non in base all'art. 32 della tabella vigente, bensì in ragione del quinto di quanto avranno pagato allo Stato per la rinnovazione straordinaria, fermo in ogni caso il diritto che ai Comuni spetta in virtù dell'art. 17 del regolamento 24 dicembre 1870, n. 6137, il quale dispone: « Sarà in facoltà dei Comuni di oltrepassare il *maximum* stabilito dall'art. 4, fino al raddoppiamento per quegli esercizi che otterranno la licenza di protrarre l'apertura al di là dell'ora, determinata per tutti gli esercizi del Comune in ordine all'art. 42 della legge 20 marzo 1865, allegato *B*. Nel determinare queste tasse sarà tenuto conto anche della durata della protrazione dell'apertura dell'esercizio ».

Il Governo confida che l'aggravio transitorio del quale viene ad essere caricata una categoria di pubblici esercenti, molti dei quali traggono pur sempre dal loro commercio utili considerevoli malgrado le, del resto, moderate limitazioni di orario e dei consumi,

---

(1) Gli esercizi in questione, secondo la statistica del Ministero dell'interno, erano al 1° gennaio 1915, n. 222.513, cioè uno ogni 160 abitanti all'incirca.

anche in dipendenza degli alti prezzi raggiunti dai generi alimentari e dal vino, non potrà dar luogo a nessuna legittima protesta; e del resto non sono i tempi nei quali possa evitarsi di ricorrere ai rigori fiscali, mentre essi sono tutti preordinati al supremo bisogno della resistenza nazionale.

Nel contempo il Governo ha voluto esaminare se - in attesa della desiderata riforma organica del regime tributario comunale - non fosse possibile offrire subito ai Comuni qualche maggiore entrata almeno per il bilancio del 1918.

Come è noto, con la già ricordata legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *O*, fu attribuita ai Comuni la facoltà di imporre una tassa sulle vetture pubbliche e private; senonchè questa tassa si riscuote ancora oggi, a mezzo secolo di distanza, entro gli stessi limiti che in ben diverse condizioni dell'economia pubblica e privata, era parso di dover stabilire nell'art. 27 del regolamento 24 dicembre 1870, n. 6137. Permettere ai Comuni del 1918 di imporre sulle vetture in misura doppia di quella che era stata determinata per i Comuni del 1870 non sarà certo giudicato atto rivoluzionario.

La stessa legge 11 agosto 1870, n. 5784, all. *O*, concesse ai Comuni la tassa sui domestici, che poi il regolamento 24 dicembre 1870, n. 6137, all'art. 29 determinò « annua, o fissa, e proporzionale al loro numero, da non eccedere le lire dieci per uomo e le lire cinque per ogni donna ». Il decreto 31 ottobre 1915, n. 1549, innovando provvidamente nella materia, rese la tassa progressiva; statuì cioè che per una seconda domestica, e successivamente per ogni domestica in più la tassa sia di lire dieci; e quanto ai domestici portò il massimo a lire quindici per il primo, a lire venticinque per il secondo, a lire quaranta per ogni domestico in più. Senonchè l'essersi lasciata intatta la tassa iniziale per la prima domestica - mentre il grande numero dei contribuenti è appunto quello di coloro che tengono una domestica sola - tolse al provvedimento la sua efficacia maggiore: di qui la convenienza del raddoppio che si attua col presente decreto; raddoppio che potrà sembrare elevi di troppo la tariffa per i domestici, ma che anche da questo punto di vista non deve preoccupare, attesa la circostanza che nella quasi totalità le famiglie che per i servizi della casa si valgono di personale maschile sono quelle più facoltose.

Uguale provvedimento, che per le tasse sulle vetture e sui domestici, si ritiene ragionevole di adottare per altre due tasse, concesse ai Comuni cogli articoli 9 e 10 della legge 14 giugno 1874, n. 1961, e con l'art. 193, n. 5 della legge comunale e provinciale (testo unico) 4 febbraio 1915, n. 148, e cioè la tassa sulle fotografie e quella sulle insegne, e la tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche.

La prima non ebbe quasi applicazione, sebbene disciplinata dal titolo 1° del regolamento 22 ottobre 1874, n. 2185, il quale nel primo articolo segna le aliquote massime in ragione dei centimetri quadrati di superficie: ma il ricordarla potrà forse non essere inutile, in quanto saranno richiamate le Amministrazioni delle città in cui aziende fotografiche esistono a vedere se e quale profitto sia sperabile di attingerne per i loro bilanci applicando la legge già esistente.

La seconda è attuata in molti Comuni in base a regolamenti municipali, redatti a norma del titolo II del già ricordato regolamento generale: colla disposizione del decreto attuale essi potranno raddoppiarne il gettito.

Quanto alla tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, essa ha avuto svariate configurazioni in base alle istruzioni ministeriali del 17 settembre 1865 e del 30 maggio 1886, e può essa pure considerarsi suscettibile almeno in via eccezionale per il 1918, di un rendimento doppio di quello conseguibile colle tariffe in vigore.

Per ultimo è sembrato il caso di autorizzare i Comuni ad imporre sopra due specie di mobili, indici di agiatezza o di attività redditizia, e precisamente sui pianoforti e sui biliardi.

Una tassa sui pianoforti (da 5 a 20 lire) era già stata proposta dalla Commissione che riferì nel 1874 alla Camera sul disegno di legge Minghetti per l'avocazione allo Stato dei centesimi addizionali, insieme a quelle sulle fotografie e sulle insegne; e si trova brillantemente illustrata e difesa dal relatore on. Boselli nel resoconto della seduta del 13 maggio 1874: ma la Camera nella seduta successiva deliberò di non includerla nei provvedimenti allora adottati. Essa però fu altra volta riesumata; e venne riproposta alla Camera insieme alla tassa sui biliardi in un articolo del ricordato disegno di legge sui tributi locali dal ministro del tempo on. Carcano: e il non avere tale iniziativa neppure allora avuto seguito fortunato, non toglie che essa, in condizioni eccezionali per la finanza pubblica, non meriti di essere ripresa e integrata.

Scriveva nel 1898 il ministro proponente: « La nuova tassa risponde al concetto di procurare risorse con mezzi fiscali, che si rivolgano piuttosto alle classi più agiate, prendendo di mira ciò che sia espressione di agiatezza, di comodità o di divertimento; nello stesso tempo verrebbe meglio a completare il sistema delle tasse locali, presentandosi in sostanza quale aggiunta alla imposta sul valore locativo delle abitazioni o alla tassa di esercizio, a seconda che il biliardo e il pianoforte siano posseduti per uso privato, oppure siano destinati ad uso di pubblico divertimento. Del resto il mettere a disposizione dei Comuni delle piccole tasse, di cui possano all'uopo giovarsi, risponde al principio di una specializzazione, la quale in pratica, e limitatamente ai tributi locali, si presenta accettabile, in quanto dà modo ai Comuni, ai grandi specialmente, di abbracciare le svariate manifestazioni della materia imponibile, ed anche di scegliere tra le varie tasse quelle che siano più convenienti all'ambiente, alle tradizioni, all'indole degli amministrati ».

Il disegno di legge Carcano determinava la misura della tassa stabilendo: « I pianoforti ed i biliardi sono distinti in due categorie: l'una di quelli che servono per uso privato, l'altra di quelli destinati ad uso di pubblico divertimento; per la prima categoria la tassa è fissata in L. 5 per ciascun pianoforte, e L. 10 per ciascun biliardo; per la seconda categoria la tassa è di L. 10 per ciascun pianoforte e di L. 20 per ciascun biliardo. Però per i Comuni aventi una popolazione superiore ai 25.000 abitanti la misura della tassa per i pianoforti ed i biliardi della seconda categoria potrà essere aumentata fino al limite di L. 20 per i primi e di L. 40 per i secondi ».

Senonchè oggi si giudica più opportuno rimettere ai Comuni la determinazione delle tariffe entro un massimo di L. 20 per capo, in regolamenti speciali, i quali a termini dell'art. 211 della legge comunale e provinciale (testo unico) vigente dovranno essere sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. Si è però fissato legislativamente il criterio che debbano escludersi dalla tassa i pianoforti ed i biliardi che si trovino presso i costruttori od i negozianti e siano destinati ad essere venduti o locati; e i pianoforti esistenti negli Istituti di istruzione musicale.

Naturalmente il Governo, legiferando in virtù dei poteri straordinari conferitigli per la guerra, non può dare alle sue provvidenze tributarie una estensione definitiva; onde spetterà, se mai, al Parlamento di consolidare le modeste riforme del presente decreto per gli esercizi successivi a quello del 1918, oltre il quale per ora il Governo non si crede autorizzato a statuire. Intanto però, se i Comuni vorranno e sapranno valersi delle nuove facoltà che il Governo col presente decreto conferisce loro, giova attendere che qualche non del tutto trascurabile incremento possa derivarne ai loro bilanci o per lo meno un qualche aiuto a fronteggiare le difficoltà del momento.

*Il ministro delle finanze*: MEDA.

*Il numero 1229 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA**
**Luogotenente Generale di Sua Maestà**
VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

**In virtù dell'autorità a Noi delegata, e dei poteri**

straordinari conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per il tesoro e per l'interno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutti coloro i quali, alla data della pubblicazione del presente decreto, tengono alcuni degli esercizi indicati nel n. 31 della tabella annessa alla legge 13 settembre 1874, n. 2086 (serie 2ª), sulle tasse per le concessioni governative, debbono, entro il 31 ottobre 1917, farsi rinnovare, in via straordinaria, l'atto di licenza a norma delle disposizioni contenute nell'art. 50 del testo unico 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3ª) sulla pubblica sicurezza e 65 della legge (testo unico) sanitaria 1° agosto 1907, n. 636.

Per tale rinnovazione i Comuni esigeranno una tassa uguale a quella stabilita al n. 31 della tabella suindacata; la somma così esatta sarà versata all'erario dello Stato con le norme che verranno stabilite dal ministro delle finanze.

Agli effetti dell'annuale rinnovazione ordinaria preveduta dall'art. 54 del testo unico della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144, gli esercenti pagheranno ai Comuni per l'anno 1918 la tassa in misura uguale ad un quinto di quella corrisposta allo Stato a norma del capoverso precedente, ferma la facoltà concessa ai Comuni dall'art. 17 del regolamento 24 dicembre 1870, n. 6137.

Art. 2.

È fatta facoltà ai Comuni di applicare per l'anno 1918 la tassa sulle vetture entro una misura massima doppia di quella fissata dall'art. 27 del regolamento 24 dicembre 1870, n. 6137, e la tassa sui domestici entro una misura doppia di quella fissata dall'art. 9 del decreto 31 ottobre 1915, n. 1519.

Pure per l'anno 1918 i Comuni avranno facoltà di applicare a proprio vantaggio le tasse concesse dalla legge 14 giugno 1874, n. 1961, e quelle applicate in virtù dell'art. 193, n. 5, della legge comunale e provinciale (testo unico 4 febbraio 1915, n. 148), in misura doppia di quella fissata rispettivamente dall'articolo 1 del regolamento 22 ottobre 1874, n. 2185, e dalle tariffe municipali in vigore.

Art. 3.

Per l'anno 1918 i Comuni avranno facoltà di applicare una tassa sui pianoforti e sui biliardi esistenti nel rispettivo territorio: saranno esclusi dalla tassa i pianoforti ed i biliardi che si trovino presso i costruttori ed i negozianti e siano destinati ad essere venduti o locati, nonchè i pianoforti esistenti negli Istituti di istruzione musicale: la tassa sarà invece dovuta da chiunque altro privato od ente possegga o tenga presso di sè i pianoforti ed i biliardi, sia come proprietario, che per contratto di noleggio o altrimenti.

La tariffa per l'applicazione della tassa, come pure i modi dell'accertamento e della riscossione, saranno determinati dai Comuni con regolamenti speciali. In nessun caso la tassa potrà superare le L. 20 per ogni pianoforte o biliardo accertato.

È fatta facoltà ai Comuni di applicare la tassa anche soltanto ai pianoforti od ai biliardi che si trovino nei pubblici esercizi o nei circoli di divertimento o di convegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MEDA — CARCANO — ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

---

*Il numero 1230 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA**

**Luogotenente Generale di Sua Maestà**

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù della facoltà conferita al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale del 22 luglio 1917, n. 1156, col quale furono determinate nuove norme circa la idoneità al servizio militare;

Riconosciuta la convenienza che con le norme medesime siano visitati tutti i cittadini appartenenti alle classi attualmente in servizio militare, i quali furono riformati dai Consigli di leva o in rassegna;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati a nuova visita presso il proprio Consiglio di leva (o per delegazione del Consiglio stesso, presso un ospedale militare o presso la Scuola di applicazione di sanità militare in Firenze) tutti i cittadini nati negli anni dal 1874 al 1899 inclusivo, i quali furono mandati rivedibili o riformati fino a tutto l'11 agosto 1917, anche nel caso che la decisione di rivedibilità o di riforma sia stata pronunciata in occasione delle visite di revisione dei riformati ordinate con i decreti Luogotenenziali 1° agosto 1915, n. 1166; 16 gennaio 1916, n. 35; 30 marzo 1916, n. 367; 1° ottobre

1916, n. 1239; 3 dicembre 1916, n. 1666; 12 aprile 1917, n. 596, e 12 luglio 1917, n. 1106.

Quelli dei cittadini anzidetti, che nella nuova visita risulteranno idonei alle armi, saranno arruolati nella categoria loro spettante, giusta le disposizioni del successivo articolo 2, per seguire le sorti della classe del loro anno di nascita.

Art. 2.

Le disposizioni relative alla dichiarazione di residenza, contenute nell'art. 2 del decreto Luogotenenziale del 1° agosto 1915, n. 1166, e quelle relative all'ammissione al soccorso giornaliero, contenute nell'art. 3 del decreto stesso, sono applicabili ai riformati chiamati a nuova visita col presente decreto che verranno a trovarsi nelle condizioni nei citati articoli specificate.

La misura del soccorso è quella stabilita con l'articolo 1 del decreto Luogotenenziale del 29 luglio 1917, n. 1199.

Sono inoltre applicabili ai riformati chiamati a nuova visita col presente decreto e appartenenti a classi posteriori al 1881 le disposizioni relative alla assegnazione alla 2ª e 3ª categoria contenute nell'art. 1, secondo comma, del decreto Luogotenenziale del 16 gennaio 1916, n. 35.

Quelli dei riformati suddetti che appartengano a classe anteriore al 1882, saranno tutti, se idonei, arruolati in 1ª categoria.

Ai riformati nati negli anni 1874 e 1875 si applicheranno le disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale del 5 gennaio 1917, n. 7.

Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto medesimo, si applicheranno a quelli dei riformati stessi che si trovavano nelle condizioni ivi specificate al giorno 16 gennaio 1917 stabilito per la presentazione alle armi dei militari nati negli anni suddetti.

Art. 3.

Il ministro della guerra determinerà le norme per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 12 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — GIARDINO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

## TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo del Re dei poteri straordinari;

Visti il R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, ed i Nostri decreti 17 giugno 1915, n. 887; 13 aprile 1916, n. 401, e 12 aprile 1917, n. 629;

Visto il R. decreto 16 giugno 1917, n. 980, che istituisce il Ministero per le armi e munizioni;

Riconosciuto che sono da fissarsi le attribuzioni che competono al ministro per le armi e munizioni relativamente al servizio delle esonerazioni temporanee dei militari richiamati;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per la guerra, per la marina e per le armi e munizioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le attribuzioni e facoltà relative al servizio delle esonerazioni temporanee dei militari richiamati, che in forza del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, e dei decreti Luogotenenziali 17 giugno 1915, n. 887, 13 aprile 1916, n. 401, 12 aprile 1917, n. 629, e di qualsiasi altra disposizione vigente spettano al ministro della guerra, sono devolute al ministro per le armi e munizioni, dal quale dipenderanno pertanto gli organi centrali, le Commissioni locali e gli altri uffici distaccati che attendono al servizio delle esonerazioni.

I provvedimenti che erano da adottarsi dal ministro della guerra, di concerto con quello della marina, saranno mandati ad effetto dal ministro per le armi e munizioni, di concerto con quello della guerra e con quello della marina.

Art. 2.

Il presente decreto avrà la decorrenza dal 16 giugno 1917, data d'istituzione del Ministero per le armi e munizioni, e sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — GIARDINO — TRIANGI — DALLOLIO.

## IL COMMISSARIO GENERALE

PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI

Veduti i decreti Luogotenenziali 16 gennaio 1917, n. 76, e 17 giugno 1917, n. 978;

Veduta la ordinanza 23 giugno 1917, con la quale furono stabiliti i prezzi per la requisizione delle fave;

Considerata la opportunità di fissare un prezzo unico per le fave cottoie, da foraggio e da semina;

DISPONE:

Art. 1.

Quando si proceda a requisizione di fave per i bisogni dell'esercito e della popolazione civile, anche per usi agricoli e zootecnici, sarà applicato il prezzo massimo di L. 43 per ogni quintale e per merce consegnata al magazzino del detentore in sacchi forniti dall'Amministrazione.

Questo prezzo è stabilito per la merce giudicata di ottima qualità per i suoi caratteri di nutrizione, purezza, stagionatura e conservabilità.

Per la merce giudicata di qualità inferiore, il prezzo sarà determinato caso per caso insindacabilmente dalla Commissione di requisizione.

Art. 2.

Per la merce già requisita sarà corrisposta all'avente diritto la differenza fra il prezzo pagato e quello dovuto a norma della presente ordinanza, la quale entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 11 agosto 1917.

*Il commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi*
CANEPA.

## MINISTERO DI AGRICOLTURA

**Divieto di esportazione.**

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Mutignano, in provincia di Teramo, è stato, con decreto del 10 agosto 1917, esteso a detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate nelle lettere *a*), *b*), *c*), del testo unico delle leggi antifillosseriche.

## CORTE DEI CONTI

### Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 14 marzo 1917:

**Vedove.**

Droggi Giuditta di Mascetti Angelo, soldato, L. 840 — Bonacina Maria di Conca Luigi, id., L. 730 — Bollo Clelia di Busca Angelo, id., L. 630 — Degl'Innocenti Elina di Clucci Angelo, id., L. 680 — Ferrante Maria di Greco Carmine, id., L. 630 — Cerutti Teresa di Ferroglio Matteo, caporal maggiore, L. 890 — Balsadonna Regina di Boesso Gaspare, soldato, L. 680 — Rigillo Mariantonia di Nuzzo Vitantonio, id., L. 630 — Furzi Angela di Poggiali Alfredo, id., L. 630 — Lungo Rosaria di Di Rienzo Giovanni, id., L. 630 — Gabriele Angela di Simone Benedetto, id., L. 680 — Pagliaro Adelina di Pagliaro Francesco, id., L. 630 — Saccardi Anna di Bucciarelli Giuseppe, id., L. 630 — Cinelli Vincenza di Ordine Giuseppe, id., L. 630 — Guerrini Maria di Cheli Enrico, caporale, L. 840 — Sivori Maria di Tasso Giacomo, soldato, L. 630 — Gori Clementina di Papi Agostino, caporale, L. 840 — Gioffrè Girolama di Lionello Luigi, soldato, L. 630.

Cordonelli Giuseppina di Nanni Umberto, soldato, L. 630 — Simonini Rita di Calzolari Giuseppe, id., L. 630 — Paderni Petronilla di Turini Anacleto, id., L. 630 — Vezzaro Clorinda di Albiero Giuseppe, id., L. 630 — Fontana Nilda di Stagnami Antonio, id., L. 630 — Mancone Angiolina di Passiatore Nicola, caporale, L. 890 — Cimarelli Maria di Lucarini Luigi, soldato, L. 630 — Bucci Lanza di Musto Pasquale, caporale, L. 840 — Ghizzoni Adele di Maserati Felice, soldato, L. 680 — Bianchi Maria di Colbertaldo Francesco, caporale, L. 840 — Guerriero Giacoma di Sasso Carlo, soldato, L. 630 — Fontaneto Giuseppina di Rubinelli Biagio, id., L. 630.

Brunelli Ida di Guarneri Paolo, soldato, L. 630 — Cavalli Maria di Cavalli Bernardo, id., L. 630 — Caregaro Negrin Chiara di Pavoleri Angelo, caporale, L. 1720 — Timossi Teresa di Rapetti Giovanni, soldato, L. 630 — Marino Anna di Bianco Domenico, id., L. 630 — Palermo Maria di Ceppo Francesco, id., L. [illegible] — Bertolini Maria di Crescenzio Alessandro, id., L. 630 — De Stefano Giuseppa di De Stefano Filippo, id., L. 630.

Ruzzi Ersilia di Giovagnoli Goffredo, soldato, L. 630 — Balocco Cristina di Daffara Umberto, id., L. 680 — Ghedini Amalia di Musiani Leonardo, id., L. 680 — Scarpelli Annunziata di Mascherini Lorenzo, id., L. 630 — Togni Quinta di Amadori Francesco, id., L. 630 — Rubaca Cecilia di Simonini Zeffiro, id., L. 630.

(Elenco n. 4).

## MINISTERO DEL TESORO

**Direzione generale del Debito pubblico**

### 2ª Pubblicazione per rettifiche d'intestazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Numero di posizione | Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | Intestazione da rettificare<br>4 | Tenore della rettifica<br>5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601911 | 3.50 % | 471298 | 140 — | Valenti *Giovanni* e Vittorio fu Pietro, minori, sotto la patria potestà della madre Corinna Albertosi fu Giovanni-Battista, ved. Valenti, dom. a Tortona (Alessandria) | Valenti *Valentino-Giovanni* e Vittorio fu Pietro, minori, ecc. come contro |
| » | » | 633352 | 49 — | Valenti *Giovanni*, Vittorio e Valentina fu Pietro, minori, ecc. come sopra | Valenti *Valentino-Giovanni*, Vittorio e Valentina fu Pietro, minori, ecc. come contro |
| 593230 | » | 297379 | 10 50 | Ruggia Eurosia fu Michele, *nubile*, dom. a Romano Canavese (Torino) | Ruggia Eurosia fu Michele, *minore, sotto la tutela di Ruggia Anselmo*, dom. come contro |
| » | » | 691816 | 7 — | Ruggia Eurosia fu Michele, *minore, sotto la protutela di Enrico Antonio fu Michele*, dom. a Romano Canavese (Torino) | Ruggia Eurosia fu Michele, *nubile*, ecc. |
| 579088 | » | 692051 | 122 50 | Rinaldi *Gabriella* fu Raffaele, nubile, dom. a Buonabitacolo (Salerno) | Rinaldi *Maria-Gabriella* fu Raffaele, nubile, ecc. come contro |
| 602394 | 2 | 32156<br>150233 | 70 —<br>52 50 | *Mangiamele* Calogera fu Giuseppe, nubile, dom. in Corleone (Palermo) | *Mangiameli* Calogera, ecc. come contro |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 28 luglio 1917.

*Il direttore generale*: GARBAZZI.

## 3ª Pubblicazione per rettifiche d'intestazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Numero di posizione | Debito | Numero d'iscrizione | Ammontare della rendita annua | Intestazione da rettificare | Tenore della rettifica |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 593597 | 3,50 % Mista | 2330 | 35 — | Affatati Carmela di Nicola, *nubile*, domiciliata in Monopoli (Bari) | Affatati Carmela di Nicola, *minore sotto la patria potestà del padre*, domiciliata in Monopoli (Bari). |
| 597086 | 3,50 % | 290955 | 742 — | Tesei Virginia fu Oreste, *nubile*, domiciliata in Pisa | Tesei Virginia fu Oreste, *minore sotto la patria potestà della madre Moscatelli Teresa, ved. Tesei*, domiciliata in Pisa. |
| 597327 | 5 %<br>» | 871813<br>888016 | 100 —<br>25 — | Bozzelli (o Bozelli) Maria, *Rosa*, Giovanni, Pietro e *Teresa* di Francesco, minori sotto la patria podestà del padre e prole nascitura del detto Francesco Bozzelli (o Bozelli), domiciliati a Castellamonte (Torino) | Bozzelli (o Bozelli) Maria, *Margherita-Rosa*, Giovanni, Pietro ed *Angela* di Francesco ecc., come contro. |
| 595721 | Consolidato 5 % | 16012 | 85 — | *Torazzo* Anna di Francesco, *nubile*, domiciliata in Torino | *Torasco* Anna di Francesco, *moglie di Brignolo Giacomo*, domiciliata in Torino. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 21 luglio 1917. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

## 2ª Pubblicazione.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

ESTREMI DELLE RICEVUTE SMARRITE

| Num. ordinale portato dalla ricevuta | Data della ricevuta | Ufficio che rilasciò la ricevuta | Intestazione della ricevuta | Titoli del debito pubblico — Quantità: nominativi | al portatore | misti | Ammontare: Rendita | Capitale | Decorrenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1653 | 14-2-1917 | Banca d'Italia (Sede di Palermo) | Lino Salvatore di Antonino. (Pos. 602638) | — | 2 | — | 10 50 | Consol. 3,50 % | 1-1-1917 |
| 42 | 24-4-1917 | Banca d'Italia (Succursale di Pesaro) | Attili Luigi fu Giuseppe. (Pos. 603003) | — | 3 | — | P. N. 4,50 % | 1500 — | — |
| 3643 | 19-1-1917 | Banca d'Italia (Sede di Milano) | Mocellin Matteo fu Giuseppe. (Pos. 603005) | — | 1 | — | 17 50 | Consol. 3,50 % | 1-1-1917 |
| 10214 | 21-3-1917 | Banca d'Italia (Sede di Napoli) | De Simone Pasquale. (Pos. 603351) | — | 1 | — | 35 — | Consol. 3,50 % | 1-1-1917 |
| 137 | 3-4-1916 | Intendenza di finanza di Chieti | Falcone Anastasio. (Pos. 554948) | — | 1 | — | 50 — P. N. 5 % | 1000 — | 1-1-1916 |
| 22 | 28-4-1917 | Banca d'Italia (Agenzia di Biella) | Comotto Ettore fu Augusto, vice-presidente della Società commercio ed arti belle M. S. ed istruzione di Biella. (Pos. 601016) | 1 | — | — | P. N. 5 % | 1500 — | — |

Roma, 28 luglio 1917. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

## MINISTERO DEL TESORO.

### Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

**Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 13 agosto 1917, in L. 144,37.**

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal giorno 13 agosto al giorno 19 agosto 1917, per daziati non superiori a L. 100, pagabili in biglietti, è fissato in L. 144,37.

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

### Ispettorato generale del commercio.

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art 39 del Codice di commercio accertato il giorno 11 agosto 1917, da valere per il giorno 16 agosto 1917:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Franchi | 128 12 1/2 | Dollari | 7 40 1/2 |
| Lire sterline | 35 24 1/2 | Pesos carta | 3 19 |
| Franchi svizzeri | 166 75 | Lire oro | — |

# PARTE NON UFFICIALE

## CRONACA DELLA GUERRA

### Settore italiano.

**L'Agenzia Stefani comunica:**

**Comando supremo**, *11 agosto 1917* — (Bollettino di guerra n. 809).

A sud-est di Mori, in Val Lagarina, nella notte sul 10 forti nuclei nemici, vinta la resistenza di un nostro posto avanzato, riuscirono a penetrarvi, ma dovettero però subito dopo sgombrarlo di fronte ai nostri rincalzi, prontamente accorsi.

Durante la giornata di ieri più intense azioni di artiglieria e maggiore attività di riparti in ricognizione sulla fronte Giulia: prendemmo qualche prigioniero, e, fra Boscomalo e Castagnavizza, rettificammo alquanto la fronte a nostro vantaggio, includendo nelle nostre linee alcune doline.

Nella serata nostre squadriglie aeree, fortemente scortate, bombardarono gli impianti militari nemici della valle di Chiapovano, rovesciandovi, con risultati visibilmente efficaci, tre tonnellate di bombe ad alto esplosivo.

L'intenso fuoco antiaereo della difesa fu inefficace ed i numerosi velivoli avversari, bravamente attaccati dai nostri apparecchi da caccia, dovettero ripiegare. Uno fu visto atterrare in direzione di Planina (est di Monte Nero).

Il giorno 8 un velivolo nemico, in seguito a vivace combattimento aereo con un nostro apparecchio da caccia, fu costretto ad atterrare nei pressi di Tolmino; un altro venne abbattuto ieri nelle nostre linee ad ovest di Flondar. Gli aviatori sono stati fatti prigionieri.

*Cadorna.*

**Comando supremo**, *12 agosto 1917* — (Bollettino di guerra n. 810).

Sparse azioni di artiglieria, più frequenti sulla fronte Giulia. La stazione di Santa Lucia di Tolmino e gli adiacenti impianti ferroviari, fatti bersaglio a nostro concentramento di fuoco, vennero seriamente danneggiati.

Nella giornata di ieri e questa mattina nostre squadriglie aeree, con scorta, tornarono sulla valle di Chiapovano per rinnovarvi il bombardamento di quegli impianti militari. Colpiti in pieno gli obiettivi, sui quali lanciarono complessivamente oltre quattro tonnellate di granate torpedini ed incendiarie, tutti i nostri apparecchi da offesa e da caccia, sfuggendo ad intensissimo fuoco nemico, rientrarono felicemente ai propri campi.

Il giorno 10 un velivolo nemico, colpito in combattimento aereo, veniva obbligato ad atterrare ad est del Dosso Faiti.

*Cadorna.*

### Settori esteri.

Le giornate di ieri e di ieri l'altro sono state ricche di aspri combattimenti sulle fronti orientale ed occidentale, senza però dare una qualsiasi prossima speranza di veder ricacciati gli eserciti austro-bulgaro-tedeschi dai territori da essi violentemente occupati.

Si è accentuata la resistenza dei russo-rumeni all'invasione nemica ma essa non è stata tale da impedire un loro ripiegamento tanto alle sorgenti del fiume Dobra che ad ovest della ferrovia Fokscani-Marsesci. Però verso la sera del 10 le truppe russe sferrarono un violento contrattacco che diede loro dei successi in prigionieri e materiale.

Un risveglio alquanto importante è stato notato sulla fronte belga, ma è rimasto limitato ad un duello d'artiglieria.

L'offensiva inglese nelle Fiandre continua su vasta scala e, malgrado una strenua difensiva dell'esercito tedesco, le valorose truppe del maresciallo Haig hanno potuto mantenersi sulle posizioni conquistate ad est di Yprès.

Così pure i francesi nello Champagne. Essi con brillantissimi attacchi occupavano le trincee nemiche verso Cerny e vi si mantennero solidamente malgrado numerosi ed infruttuosi contrattacchi del nemico.

Dappertutto vivissima la lotta aerea.

Sulle altre fronti di guerra europee ed asiatiche non si ebbero novità.

Maggiori particolari sui combattimenti di cui abbiamo accennato di sopra, si hanno nei seguenti dispacci che ci comunica l'*Agenzia Stefani*:

PIETROGRADO, 12. — Un comunicato del grande stato maggiore in data d'oggi dice:

Fronte occidentale. — Viva attività dell'artiglieria nemica nella regione della città di Zborage e in direzione di Volotschisk. Nella regione di Goussiatine i nostri esploratori dopo aver passato il fiume Zbrucz sono penetrati in Goussistine città austriaca e dopo una lotta a colpi di granate si sono impadroniti di ventuno tedeschi ed hanno preso due mitragliatrici. Sul rimanente del fronte fuoco di fucileria.

Fronte romeno. — Nella regione delle sorgenti del fiume Dobra e a nord del fiume Boftian i combattimenti hanno continuato con alternative di avanzate e di indietreggiamenti. Ad ovest di Okna e di Grosesci per tutta la giornata dell'11 si sono svolti violenti combattimenti a colpi di granate. Gli austro-tedeschi hanno lanciato attacchi reiterati ed ostinati particolarmente in direzione di Okna e alla fine della giornata hanno costretto i romeni a ripiegare verso Okna, Poehnile, Moscorel e verso ovest di Grosesci.

In direzione di Fokscani gli austro-tedeschi nella giornata dell'11 attaccarono con accanimento lungo la ferrovia Fokscani-Marsesci. Le nostre truppe e quelle romene, malgrado la superiorità numerica del nemico, difesero tenacemente le loro posizioni lanciando contrattacchi durante i quali fecero prigionieri circa 1200 tedeschi. Nondimeno al cadere della notte sotto la vigorosa spinta dei tedeschi le nostre truppe e quelle romene ripiegarono verso Veloni, Marsesci e Fourseli. Nella regione della foce del fiume Buzeu le nostre truppe presero l'offensiva e si impadronirono con un colpo di mano di un elemento della posizione nemica facendo prigionieri e prendendo quattro cannoni ed otto mitragliatrici.

Fronte del Caucaso. — Situazione invariata.

Aviazione. — Squadriglie tedesche hanno lanciato bombe nella regione di Bourg, in direzione di Baranovitchi e alla stazione di Molodetchno.

PARIGI, 12. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

In Belgio azioni d'artiglieria a nord di Bixchoote: nessuna azione di fanteria.

Ad est del Fayet le nostre truppe riconquistarono interamente gli elementi di trincee presi dai tedeschi nella notte dal 9 al 10. In questa azione abbiamo fatto una ventina di prigionieri.

Nel settore fattoria di Moisy-Mulino di Laffaux nostre ricognizioni effettuarono parecchie incursioni nelle linee nemiche e ricondussero prigionieri.

A sud di Ailles i tedeschi rinnovarono i loro tentativi sulle trincee da noi conquistate ieri. Due attacchi, uno dei quali violentissimo, sono stati respinti con gravi perdite pel nemico. Le nostre truppe mantennero tutte le posizioni e compirono durante la notte nuovi progressi.

In Champagne e sulle due rive della Mosa lotta d'artiglieria abbastanza attiva. Abbiamo arrestato ad ovest di Avocourt un colpo di mano nemico. In Alsazia scontri di pattuglie nei boschi di Carspach.

È confermato che un aeroplano tedesco è stato da noi abbattuto il 9 agosto sul fronte belga.

Ieri un apparecchio nemico è stato abbattuto dalle nostre mitragliatrici a nord-est di Vauxaillant.

Per rappresaglia dei bombardamenti tedeschi su Nancy e sulla regione a nord di Parigi, due nostri aeroplani pilotati dal tenente Mezerques e dal sottotenente Beaumont bombardarono ieri Francoforte sul Meno. I due apparecchi ritornarono incolumi.

PARIGI, 12. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice: Oggi la lotta di artiglieria è stata a momenti piuttosto violenta in Belgio, nel settore di Hurtebise e sulle due rive della Mosa.

I tedeschi hanno diretto i loro tiri di artiglieria in modo sparso su tutta la città di Reims: due borghesi uccisi e uno ferito. Ovunque altrove giornata calma.

Nella notte del 10 all'11 agosto e nella giornata dell'11 i nostri aeroplani hanno bombardato sul fronte del Belgio baraccamenti nemici a nord della foresta di Houthulst e le stazioni di Cortemerk e di Lichtervolde. Incendi e violente esplosioni sono stati constatati a Lichtervelde. L'aerodromo di Colmar è stato pure colpito con numerosi proiettili.

LONDRA, 12. — Un comunicato del maresciallo Haig, del pomeriggio di oggi, dice:

Il tempo piovoso e tempestoso continua.

Durante la notte si è avuta una lotta per il possesso di un'escavazione a est di Givenchy-lez-La Bassée. Le nostre truppe hanno preso piede sul margine più vicino dell'escavazione, respingendo un contrattacco. Grande attività dell'artiglieria nemica ad est d'Ypres.

LONDRA, 12. — Un comunicato del maresciallo Haig in data di stasera dice:

Il numero dei prigionieri fatto nell'attacco del 10 corrente e nelle ulteriori operazioni ad est di Ypres è ora di 454, compresi nove ufficiali. Abbiamo pure preso sei cannoni nemici durante questa avanzata.

Un colpo di mano nemico effettuato stamane a sud di Armentières è stato respinto dalle truppe portoghesi con lancio di granate e fuoco di fucileria.

Malgrado il vento da ovest che soffiava a tempesta, favorendo considerevolmente il nemico, i nostri aeroplani hanno compiuto ieri un buon lavoro. Tre velivoli tedeschi sono stati abbattuti in combattimenti aerei ed altri respinti con danni. Due nostre macchine sono state costrette ad atterrare nelle linee nemiche e tre altre mancano.

PARIGI, 12. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'Oriente, in data 11 corrente, dice:

Il nemico ha tentato parecchi attacchi presso il lago di Doiran, nella curva della Cerva e tra i laghi di Prespa e di Ochrida. È stato ovunque respinto. Un felice *raid* nelle trincee bulgare è stato effettuato dalle truppe britanniche nella regione di Krastali.

LONDRA, 12. — Il comandante in capo delle forze della metropoli comunica: Oggi verso le 5,15 pom. una squadriglia di circa venti aeroplani nemici fu segnalata a Felixstowe. Gli aeroplani nemici seguirono la costa verso Clection, ove si divise in due gruppi; uno si recò a sud verso Margate e l'altro si diresse nell'interno, verso sud-ovest, in direzione di Wiokford (Lasex). In questo punto, gli aeroplani nemici virarono un'altra volta, dirigendosi a sud-est e lanciarono bombe nelle vicinanze del South End. Alcune bombe furono lanciate anche a Margate.

Non è ancora pervenuta alcuna informazione circa i danni e le vittime.

Nostri aviatori si innalzarono rapidamente, inseguendo il nemico verso il mare.

LONDRA, 12. — Il comandante in capo delle forze della metropoli pubblica un secondo comunicato relativo al raid aereo nemico di oggi.

Danni considerevoli sono stati arrecati a Southend ove il nemico ha lanciato circa 40 bombe. Il numero delle vittime è di 8 uomini, 9 donne, 6 fanciulli morti e di circa 50 feriti. Due uomini sono rimasti feriti a Rochford. Quattro bombe sono state lanciate a Margate ed hanno demolito una casa disabitata, senza fare alcuna vittima.

## LA NOSTRA GUERRA

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 11. — L'efficace ripetuta azione di bombardamento contro la Piazza di Pola ha intensificato l'attività aerea in Adriatico. Oltre alle incursioni già segnalate dal Comando supremo e che non fruttarono al nemico che perdite di apparecchi, squadriglie di idrovolanti attaccarono Grado (9 agosto), Tremiti e Brindisi (11 agosto) senza arrecare alcun danno. Un idrovolante venne abbattuto dalle nostre artiglierie antiaeree della costa, e gli aviatori furono fatti prigionieri.

Per contro, squadriglie di idrovolanti nazionali attaccarono con bombe siluranti ed altri galleggianti vari avvistati lungo la costa austro-ungarica del golfo di Trieste e dinnanzi a Pola obbligandoli a ripiegare; inoltre bombardarono le stazioni di aviazione ed altre opere militari presso Prosecco, Santa Croce e Parenzo; mentre, con audaci voli di ricognizione, poterono constatare l'effetto utile dell'azione dei nostri aeroplani da bombardamento contro Pola.

Malgrado il vivo fuoco antiaereo e gli attacchi dei velivoli nemici, tutti i nostri idrovolanti hanno fatto ritorno alle loro basi.

ROMA, 11. — Tra le vittorie aeree di questi giorni si notano: un Albatros nemico abbattuto il 2 di agosto nei pressi di Volcia Draga (Vippacco) dai tenenti Ranza e Parvis (rispettivamente 6ª e 1ª vittoria).

Un altro velivolo nemico costretto ad atterrare il 3 agosto nei pressi di Wocheiner Feistritz (bacino della Sava) dal capitano Baracca e dal sottotenente Baracchini (rispettivamente 16ª e 12ª vittoria).

La 15ª vittoria del capitano Baracca è segnata da un velivolo abbattuto il 1° maggio u. s. e che in seguito ad ulteriori accertamenti gli va attribuito.

Il giorno 8 il sottotenente Baracchini affronta un velivolo nemico e lo costringe ad atterrare nei pressi di Tolmino dopo un'aspra lotta durante la quale egli stesso rimane ferito non lievemente alla faccia. Tuttavia il giovane arditissimo pilota trova la forza di riportare felicemente l'apparecchio al proprio campo.

ZONA DI GUERRA, 12. — L'illustre scrittore francese Pierre Loti che trovasi da alcuni giorni alla fronte italiana, ha compiuto numerose escursioni sino alle posizioni più avanzate, manifestando in varie occasioni la sua ammirazione per le salde virtù dell'esercito italiano.

## CRONACA ITALIANA

**Il ministro della guerra all'ospedale fisioterapico.** — L'altrieri S. E. il ministro della guerra, generale Giardino, accompagnato dal capo dei servizi sanitari, colonnello Della Valle, visitò l'ospedale centrale fisioterapico da qualche tempo istituito nella caserma Regina Margherita allo scopo di assoggettare i soldati affetti da postumi di ferite storpianti ad un insieme di cure fisiche e ginnastiche che rendano a gran parte di essi la primitiva validità e robustezza.

Ricevuto dal corpo sanitario, il ministro visitò con vivo interessamento i locali ed assistette ad esercitazioni ginnastiche, ad esperimenti radiologici.

Sua Eccellenza nel lasciare lo spedale espresse la sua viva soddisfazione per l'organizzazione e il perfetto funzionamento del centro fisioterapico di Roma, augurando che consimili impianti sorgano al più presto in tutte le regioni d'Italia.

**Anniversario glorioso.** — Ieri, per celebrare il primo anniversario della liberazione di Gorizia, un imponente corteo di associazioni e di popolo trasse al cimitero del Verano a deporre fiori e alloro sulle tombe dei caduti per la patria. Erano nel corteo, tra altre, le rappresentanze delle varie armi dell'esercito e del Municipio.

Deposte parecchie corone e cosparse di fiori le tombe venerate, il corteo si fermò al piazzale centrale dove, a nome di Roma, parlò l'assessore municipale Leonardi e per il Comitato promotore della commovente e degna cerimonia il dott. Giovanni Miceli, entrambi acclamati.

## TELEGRAMMI "STEFANI"

LONDRA, 11. — Le dimissioni del ministro inglese Henderson sono ufficialmente confermate.

(Telegrammi ulteriori riproducono una fiera lettera del primo ministro Lloyd George, nella quale la condotta di Henderson, a proposito della Conferenza di Stoccolma, è severamente giudicata).

PECHINO, 11. — La dichiarazione di guerra alla Germania da parte della Cina è ritenuta oggi come probabile. Essa comprenderà anche quella dell'Austria. In ogni modo si avrà una rottura anche con l'Austria.

PIETROGRADO, 11. — I giornali dicono che il procuratore ha firmato un'ordinanza di non luogo a procedere a favore del generale Gourko, arrestato nella settimana scorsa, in seguito ad una lettera inviata dal generale all'ex-Czar. Il generale Gourko gode dell'amnistia concessa dal Governo provvisorio all'indomani della rivoluzione, essendo la lettera anteriore al decreto di amnistia.

*Direttore:* DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.